

SANDBOX PER IL FINTECH



ITER DI APPROVAZIONE

Consulta il rapporto della Camera dei Deputati



I PAESI CHE ADOTTANO LA SANDBOX

Il report di ESMA

Il Regulatory Sandbox

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno scorso, la legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione, con modifiche, del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" ("Decreto"), con cui è stato approvato, inter alia, un emendamento che introduce in Italia il "regulatory sandbox" ("Sandbox").

Cos'è la "Sandbox"?

L'espressione «Sandbox» indica uno spazio in cui le imprese che si occupano d'innovazione "FinTech" e "InsurTech" possono sperimentare, in sicurezza, i propri prodotti innovativi per un periodo di tempo limitato e con un numero circoscritto di clienti.

Il nome deriva, infatti, dal "recinto" di sabbia nel quale i bambini possono giocare e sperimentare in un ambiente controllato.

Secondo il relatore del Decreto, si tratta di «un contenitore virtuale per dare nuovo impulso alla nostra economia, incoraggiando meccanismi di sviluppo che tengano il passo, e al contempo favoriscano, i processi di innovazione», con l'ulteriore obiettivo di «stimolare la crescita dei nuovi modelli di business emergenti, ma anche per adeguare le normative finanziarie al ritmo delle aziende più innovative».

ITER DI APPROVAZIONE



Nel report Fintech in Italia 2017, Banca d'Italia spiegava che la Sandbox è uno strumento che avrebbe permesso alle imprese "FinTech", vigilate e non, di godere di deroghe normative transitorie, sperimentando, su scala ridotta e per un periodo limitato, tecnologia e servizi, ad esempio attraverso forme di sperimentazione o testing condotti in cooperazione con il soggetto abilitato alla partecipazione alla Sandbox. Si ricordava inoltre che la Sandbox britannica, chiamata «FCA», ha fornito l'opportunità a imprese bancarie e finanziarie, di «testare nuovi prodotti o servizi per un periodo di tempo limitato (6 mesi), godendo di alcune deroghe regolamentari, pur nel rispetto di norme a tutela dei consumatori e alcune salvaguardie. Al termine dei 6 mesi, se la fase di test è completata in modo positivo, le imprese devono procedere con il processo autorizzativo standard» .

Anche la Consob aveva affrontato la tematica in oggetto , facendo presente che, dei tre "facilitatori d'innovazione", attivati a livello globale dalle Autorità di Vigilanza – "innovation hub", acceleratori e Sandbox – quasi tutti i Paesi si erano dotati del primo (compresa l'Italia) ma pochi avevano posto l'attenzione sugli altri due. Al riguardo, la Consob affermava che «in attesa di un regime regolamentare omogeneo a livello europeo, (fosse) da ritenere preferibile una regolamentazione meno pervasiva delle FinTech in fase di start-up e, quindi, (fosse) opportuno permettere di sperimentare, sotto il controllo della vigilanza, l'applicazione graduale di norme specifiche, via via più stringenti al crescere della dimensione di queste realtà». In Italia l'unico progetto di Sandbox avviato è stato in ambito assicurativo, grazie alla collaborazione tra l'Autorità di vigilanza (IVASS) e l'associazione di settore (ANIA). Come chiarito da ANIA, il progetto mirava a promuovere l'innovazione finanziaria, assicurando che l'esistente quadro regolamentare fosse «digital-friendly», ovvero tecnologicamente neutrale e sufficientemente flessibile in modo da essere facilmente adattabile all'era digitale. Per tale motivo, come sostenuto da Consob, si è ritenuto opportuno «non creare barriere all'ingresso di start-up attive nell'InsurTech, ma anzi [poter creare] strumenti a supporto dell'innovazione a beneficio dei consumatori, che dovrebbero essere messe a disposizione sia delle InsurTech, sia degli assicuratori tradizionali che stanno

sviluppando prodotti e servizi innovativi». Nell'ottobre 2018, infine, in un rapporto della Camera dei Deputati , veniva sottolineato come già diversi Paesi europei avessero istituito «ambiti normativi o spazi di sperimentazione normativa (cd. "regulatory sandbox") volti a creare un ambiente favorevole all'innovazione finanziaria. Nei regulatory sandbox viene consentito alle imprese, con riferimento a specifiche e limitate attività innovative (ad es. consulenza automatizzata nel Regno Unito ed equity crowdfunding in Italia), di dover sopportare il complesso dei costi (tra cui quello di conformità normativa), cui sono soggetti gli intermediari tradizionali».



Cosa prevede la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58

Grazie a tale “recinto di sabbia”, le imprese che si occupano di intelligenza artificiale applicata alla finanza (come nelle sperimentazioni legate a blockchain e criptovalute) possono – finalmente – godere di una semplificazione degli adempimenti normalmente richiesti.

L'articolo 36, comma 2-bis, del Decreto dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, dovrà adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, «uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati». Il periodo di sperimentazione dovrà essere caratterizzato:

a) da una durata massima di diciotto mesi; b) dalla previsione di requisiti patrimoniali ridotti; c) da adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che si intendono svolgere; d) da tempi ridotti per le procedure autorizzative; e e) dalla definizione dei perimetri di operatività. I regolamenti di cui al comma 2-bis dovranno altresì stabilire o individuare i criteri per determinare: a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; b) i requisiti patrimoniali;

c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che intende svolgere; d) i perimetri di operatività; e) gli obblighi informativi; f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali; h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dal codice delle assicurazioni private; l) le eventuali garanzie finanziarie; e (m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

Il Decreto prevede altresì l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Comitato FinTech, le cui competenze dovranno essere dettagliate dai regolamenti attuativi di cui al comma 2-bis. In particolare, a tale Comitato sarà devoluto il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.

È chiaro dunque che la scelta di affidare la normativa di dettaglio, a livello regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze è coerente con la volontà di assegnare a un soggetto tecnico una materia multidisciplinare che coinvolge ben tre autorità di vigilanza: Banca d'Italia, Consob e Ivass.

I PAESI CHE ADOTTANO LA SANDBOX



Un report congiunto di ESMA (European Securities and Markets Authority), EBA (European Banking Authority) e EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ha evidenziato che, ad oggi, le giurisdizioni dell'Unione europea che hanno stabilito Sandbox regolamentari sono cinque (Danimarca, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito) e che altre quattro (Norvegia, Austria, Spagna e Ungheria) hanno annunciato iniziative analoghe da approvarsi nel corso del 2019. Tali iniziative si realizzeranno nell'ambito del Fintech Action Plan annunciato nel marzo 2018 dalla Commissione europea.

Via Gateano Negri 8
20123 – Milan – Italy
Phone: +39 02 94391800
Fax: +39 02 94391819
E-Mail: segreteria@gvalex.it

GV
GRECO VITALI
ASSOCIATI